

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MONTEVAGO

(Provincia di Agrigento)

N. 672 Repertorio

ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO

CONTRATTO DI AFFITTO FONDO RUSTICO

L' anno duemiladodici il giorno Quattordici del mese di Marzo a Montevago, prov. Ag. presso la sede del Municipio, innanzi a me Dott. Sabella Alfonso nella qualità di Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del comune ai sensi dell'art. 97 del D.L.gs. 18.08.2000 n. 267, senza l' assistenza di testimoni per avervi i comparenti, che hanno i requisiti di legge, espressamente rinunciato d' accordo tra loro con il mio consenso,

SONO PRESENTI

Da una parte il **Sig. Arch. Neri Giuseppe**, nato a Naro (AG) il giorno 25.09.1959 Responsabile del Settore "Servizi Tecnici" del Comune di Montevago, che interviene non in proprio ma per conto ed in legale rappresentanza del comune di Montevago, Cod. fisc. 92006330846, di seguito nel presente atto denominato semplicemente ENTE.


Dall' altra la **Sig.ra Caracci Giovannina**, nata a Partanna (TP) il giorno 01.01.1956, residente a Montevago (AG) in via Pier Santi Mattarella, C.F: CRC GNN 56A41 G347U, svolgente attività agricola, di seguito nel presente atto denominata CONDUTTRICE. Detti comparenti della cui identità io Segretario Comunale sono certo,

PREMESSO

Sabella

Neri

Caracci



che con istanza in data 27.01.2012 protocollo n. 657/183 S.T. la Sig.ra Caracci Giovannina chiede il rinnovo del contratto relativamente al fondo rustico sito in agro di S. Margherita di Belice distinto al foglio n. 6 porzione della particella n. 1 per una superficie complessiva di Ha 03.74.05;

Che con contratto stipulato in data 18.03.2003 rep. 527 registrato a Sciacca il 24.03.2003 al n° 704 serie n° 3 , alla Sig.ra Caracci Giovannina è stato concesso in affitto per la durata di anni 9 (nove) il fondo rustico di proprietà Comunale sito in agro di Santa Margherita di Belice alla località " Aquila" esteso Ha 03.74.05 , iscritto al nuovo catasto terreni alla partita n° 1325 foglio n° 6 porzione della particella n° 1 censito all'inventario dei beni immobili al modello C n° 71 ed al modello H n° 71;

- che con determinazione n° 74 del 05.03.2012 del Responsabile del settore "Servizi Tecnici" è stato disposto il rinnovo del contratto di affitto del suddetto fondo per la durata di anni 15 (quindici), dietro corresponsione di un canone annuo di € 189,63 (Euro centottantanove/63);

- che la Sig.ra Caracci Giovannina ha presentato dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 datata 27.01.2012 in cui dichiara:


1. di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di Agrigento al n° 156570 dal 17.11.1997 a tutt'oggi,
2. di essere iscritta all'Ufficio Iva di Agrigento ed avere avuto attribuito il seguente numero di partita Iva: 01515320842,
3. che la stessa svolge attività primaria in agricoltura ed il proprio reddito pro-capite proviene dell'attività agricola.

-che la Sig.ra Caracci Giovannina ha presentato dichiarazione sostitutiva

Giovannina Caracci

Giovannina Caracci

→



dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445,
datata 14.03.2012 con la quale dichiara di svolgere attività d'impresa
agricola individuale senza obbligo di iscrizione INAIL e conseguente DURC;
- Che è stato versato mediante conto corrente postale n° 77 del 08.03.2012 la
somma di € 36,37 (Euro trentasei/37) per diritti di segreteria;

TUTTO CIÒ' PREMESSO

L' Arch. Giuseppe Neri, in rappresentanza del comune di Montevago (AG),
in esecuzione della determina di settore "Servizi Tecnici" n. 74 del
05.03.2012 e ai sensi della legge 3 maggio 1982 n. 203 integrata con legge 14
febbraio 1990 n. 29 e succ., concede in affitto alla Sig.ra Caracci
Giovannina, che accetta, il fondo rustico sito in contrada "Aquila" territorio di
Santa Margherita di Belice esteso Ha 03.74.05 distinto al foglio 6 porzione
della particella 1, per la durata di anni 15 (quindici).

L' affitto viene concesso alle seguenti condizioni:

Art. 1

Il terreno concesso in affitto allo stato attuale risulta coltivato a vigneto per
ettari 1.64.40 e per 2.09.65 a pascolo - tare ed incolte.

Art. 2

Il contratto avrà termine, salvo rinnovo, nel 2027.

Art. 3


La concessione non dà diritto di proprietà, ma soltanto a quello di conduzione
restando vietato il trasferimento a terzi sia per vendita che per donazione o
altra forma.

Art. 4

L'equo canone d'affitto, con riferimento alla tabella relativa all'annata agraria

Giovannina Caracci

[Signature]



1987/88 determinato ai sensi della Legge 3 maggio 1982 n. 203 e succ., conformemente alle tabelle per l'equo canone di affitto dei fondi rustici nella provincia di Agrigento, approvate con D.A. dell'assessore per l'Agricoltura e Foreste della R.S. del 28.10.1987, viene stabilito in € 189,63 annue, soggetto a rivalutazione in base ai coefficienti di moltiplicazione del reddito agrario, che saranno successivamente emanate.

Art. 5

Il canone come sopra stabilito sarà pagato presso la tesoreria comunale, annualmente con annualità anticipata.

Art. 6

La conduttrice non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento dell'affitto e non potrà far valere alcuna eccezione od azione se non dopo il pagamento del canone scaduto.

Art. 7

La conduttrice si obbliga a coltivare direttamente ed a regola d'arte il terreno e le piante che ha ricevuto in consegna, e di restituire il fondo, allo scadere del presente contratto al concedente senza bisogno di alcun atto legale.



Art. 8

La conduttrice dichiara di non avere dubbi circa i luoghi, di conoscere i terreni dati in affitto e di ritenerli adatti al proprio uso, di essere consapevole di quanto necessario per la loro conduzione, coltivazione, rischi connessi alla conduzione e si obbliga a riconsegnarli in stato di coltivazione.


Art. 9

La conduttrice esonera espressamente l'Ente da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti e dovrà vigilare anche che non sia arrecato danno ai confini

Man
Rovacci



I
c
d
p
in
Si
La
rei



ed ai diritti in genere dell'immobile locato, dovrà notificare per iscritto al Comune nel più breve tempo possibile qualunque danno o azione che venisse a turbare il libero possesso o qualsiasi diritto dell'istituzione proprietaria sotto la responsabilità della rifusione di qualsiasi danno e spese derivante dalla sua negligenza.

Art.10

E' proibito alla conduttrice consentire qualsiasi servitù anche temporanea del fondo, senza il preventivo assenso da parte dell'Ente. Lo stesso assume il rischio dei casi fortuiti ordinari.

Art. 11

L'Ente potrà in qualsiasi momento ispezionare o fare ispezionare il fondo rustico concesso in affitto.

Art. 12

E' fatto assoluto divieto alla conduttrice di subaffittare e comunque subconcedere il fondo in argomento.


Art.13

Là conduttrice potrà effettuare opere di miglioramento che riterrà opportune, comprese quelle relative all'impianto di nuove e più redditive colture al fine di migliorare l'azienda ed aumentarne il reddito, estirpare i vigneti esistenti e procedere al loro rimpianto, nonché a potere riscuotere eventuali contributi sia in conto capitale che in conto interesse concesse dallo Stato, dalla Regione Siciliana, dall'Unione Europea (AGEA) o da parte di Enti pubblici o privati.

Art.14

La conduttrice è autorizzato ad intestarsi le autorizzazioni all'estirpazioni e/o rimpianto di vigneto e/o altre colture che potranno essere utilizzate in sito,

*San
Caracci
Picone*



cioè anche su una particella non di proprietà dell'Ente.

Art.15

La conduttrice è autorizzata all'iscrizione ad eventuali D.O.C. e/o I.G.T. dei vigneti esistenti e di quelli che eventualmente si reimpianteranno.

Art. 16

La conduttrice può prendere le iniziative atte ad incrementare la produzione sia quantitativamente che qualitativamente, purchè esse non portino pregiudizio per l'Ente, altresì è autorizzato a presentare domanda ai sensi dei Regolamenti CEE vigneti successive integrazioni emanazioni e modifiche, riscuotere eventuali benefici assumendo il conduttore i relativi obblighi ed impegni previsti da detti regolamenti.

Art.17

Le clausole di cui al presente contratto sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali in materia di locazione di immobili agricoli in quanto applicabili.

Art.18


Per quanto non previsto nel presente contratto saranno osservate le disposizioni di legge che regolano la materia.

Art. 19

Sono a carico della Conduttrice l'imposta di registro, mentre si invocano le agevolazioni attualmente previste per l'esenzione dell'imposta di bollo a norma di quanto previsto dall' art. 25 all. B - tabella , D.P.R. 642/72.

E richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto scritto con sistema informatico da persona di mia fiducia che ho letto ai componenti i quali, da me interpellati, lo hanno dichiarato in tutto e per tutto, conforme

Manuela Bonanni
Caracci




alla loro volontà.

Redatto in sei facciate intere ed una fin qui, in segno di accettazione si sottoscrive.

LA CONDUTTRICE *Caracci Giordana*

IL DIRIGENTE SETTORE "SERVIZI TECNICI"

L'UFFICIALE ROGANTE *Antonio Defardo*



COMUNE DI MONTEVAGO
(Prov. di Agrigento)

Il presente contratto è stato registrato a Sciacca

il 15-03-2012 al N. 93 Serie 4

Sono state versate € 172,13
di cui _____

Montevago, li 12-04-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

